NOVEMBRE 2026

CAMERA PENALE VENEZIANA
"ANTONIO POGNICI"



BOLLETTINO

Direzione

Fabiana **DANESIN**

Segreteria

Gabriele **CIVELLO**

Redazione

Fabiana **DANESIN**

Damiano **BEDA** - Gabriele **CIVELLO**

Mariarosa **COZZA** - Silvia **TREVISAN**

Comitato Scientifico

Damiano **BEDA** - Alvise **BOLDRIN -** Greta **CHINELLATO -** Gabriele **CIVELLO**

Mariarosa **COZZA** - Andrea **GALLI -** Lorenza **GAMBARO**

Nicola **SERRAGLIO** - Silvia **TREVISAN**

Referente

Lorenza **GAMBARO**

PER IL SITO INTERNET
www.camerapenaleveneziana.it

SEZIONE PRIMA – DIRITTO PENALE

Tribunale Ordinario di Venezia – Sezione del giudice per le indagini preliminari – Giudice: dott.ssa Margherita Berardi – Imp. XY – Ord. 13 ottobre 2026

Difesa d'ufficio – Principio di immutabilità del difensore di ufficio - Sostituzione irrituale - Nullità - Limiti - Fattispecie.
[Artt. 97 c.p.p.]

In tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa, poiché l'art. 97 c.p.p. non prevede siffatta nullità, al quale non risulta nemmeno espressamente prevista dall'art. 178, lett. c), c.p.p. In ogni caso, le notificazioni degli atti devono essere effettuate al difensore d'ufficio nominato per primo e mai formalmente revocato.

NOTA

Nel procedimento in questione, dopo la nomina di un primo difensore d'ufficio in favore dell'indagato, l'autorità procedente nominava altro difensore *ex officio* senza revocare il precedente e senza che sussistesse una giusta causa alla designazione di un nuovo patrocinatore officioso.

Le notificazioni venivano effettuate al secondo difensore d'ufficio, il quale presenziava all'udienza preliminare eccependo la nullità della propria nomina, stante il principio di immutabilità e immanenza del difensore d'ufficio nel corso dell'intero procedimento penale, nonché la nullità delle notificazioni effettuate a sé, anziché al precedente difensore d'ufficio mai revocato.

Nell'ordinanza qui annotata, il giudice ritiene che la nomina del secondo difensore d'ufficio non sia di per sé nulla, dal momento che tale invalidità non è espressamente prevista dall'art. 97 c.p.p. e che l'art. 178, lett. c), c.p.p. sanziona con la nullità solo la mancata assistenza dell'imputato in giudizio, situazione che non si è verificata nel caso di specie con la nuova nomina.

Piuttosto – afferma il giudice per le indagini preliminari – appare nulla la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al nuovo difensore d'ufficio, posto che il difensore *ex officio* già nominato in sede di notifica dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. era altro patrocinatore, il quale non risultava essere stato revocato dall'autorità procedente.

Per tali ragioni, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione al primo difensore d'ufficio, apparendo quindi irrituale la notifica effettuata al secondo difensore d'ufficio impropriamente nominato; implicitamente, il magistrato ritiene che l'unica nomina officiosa ancora efficace risulti essere la prima e non la seconda, erroneamente effettuata dall'Autorità.

A tal proposito, in tema di difesa d'ufficio, la Corte di Cassazione è pressoché unanime nel ritenere che l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente designato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (Cass. Pen., Sez. II, 22 luglio 2025, n. 33817: in applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza di convalida dell'arresto, emessa all'esito di udienza celebrata alla presenza del nuovo difensore di ufficio, designato dopo che il precedente aveva comunicato via pec di non poter partecipare all'udienza per motivi di salute).
Ed ancora: in tema di difesa d'ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perché l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva (Cass. Pen., Sez. IV, 23 novembre 2017, n. 1245).
In altre decisioni, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che la mera circostanza di aver ricevuto precedentemente l'originario difensore la notifica di alcuni atti non integra né un'attivazione né uno svolgimento concreto di attività difensiva (Cass. Pen., Sez. III, 8 gennaio 2009, n. 3837); similmente, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perché l'avviso ex art. 415-*bis* cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva (Cass. Pen., Sez. IV, 23 novembre 2017, n. 1245).
A tal riguardo, tuttavia, si registrano alcuni orientamenti minoritari della Corte di Cassazione, per i quali "la sostituzione di fatto del difensore d'ufficio già nominato, in assenza di nuova e formale nomina e della revoca del sostituito, determina una nullità a regime intermedio, la quale è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., immediatamente dopo il suo prodursi" (Cass. Pen., Sez. V, 10 febbraio 2017, n. 38381).
Nella parte motiva di tale sentenza si legge quanto segue: la tesi del ricorrente secondo la quale la "irrituale" nomina del secondo difenso d'ufficio avrebbe prodotto una nullità assoluta ex art. 179 c.p. insanabile non trova fondamento in considerazione del fatto che il difensore di ufficio, formalmente nominato dal Tribunale, non era presente all'udienza preliminare e la stessa disciplina relativa alla difesa di ufficio privilegia indubbiamente la sostanza e l'effettività della difesa, tanto è vero che il difensore d'ufficio deve essere necessariamente sostituito in ogni caso in cui la difesa non venga di fatto esercitata (Cass., Pen., Sez. IV, 10 luglio 2008, n. 38473). Dunque, non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p., riguardando tali ipotesi quelle dell'assenza della difesa dell'imputato laddove

l'individuazione del nuovo difensore d'ufficio è scaturita proprio dalla necessità di assicurare l'effettività della difesa officiosa, vertendosi, piuttosto, nell'ipotesi di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., afferendo il caso in questione all'"irregolare" assistenza-difesa dell'imputato, con la conseguenza che – nel giudizio di merito poi sfociato nella sentenza della Cassazione n. 38473/2008 – tale nullità si sarebbe dovuta eccepire alla prima udienza del giudizio di primo grado, restando così sanata per effetto della sua mancata deduzione.
Ciò premesso, tuttavia, condividendo il predetto orientamento pressoché unanime della giurisprudenza di legittimità contrario alla tesi della invalidità della nuova nomina *ex officio*, nel caso di specie, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che non fosse, di per sé, nulla – ma tutt'al più irregolare o irrituale – la nomina del secondo difensore d'ufficio in favore dell'imputato, in assenza di un effettivo *vulnus* per la difesa del prevenuto.
Di contro, quanto alla regolarità della notifica, il magistrato è andato di diverso avviso, osservando come la notificazione degli atti dovesse essere effettuata non già al secondo difensore d'ufficio, bensì al primo, regolarmente nominato e mai revocato.
Sul punto, ricordiamo la sentenza delle Sezioni Unite penali del 2003, per la quale "è nulla la notificazione (nella specie, dell'estratto contumaciale di sentenza) effettuata a difensore di ufficio diverso da quello originariamente designato e a quest'ultimo sostituito per effetto di nomina disposta al di fuori delle ipotesi di sostituzione tassativamente indicate nell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (mancato reperimento o mancata comparizione ovvero abbandono della difesa)" (Cass. Pen., Sez. Un., 9 luglio 2003, n. 35402). [Gabriele Civello]

Tribunale di Venezia – In composizione monocratica – Sentenza 04.02.2026 – Dott. Raffaele Incadorna – Imp. XX

Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Permanenza – Interruzione – Prescrizione del reato - Condizioni.
[art. 570 co. 2 n. 2 c.p.]

"*Nel reato previsto e punito dall'art. 570, co. 2 n. 2, c.p. la permanenza deve ritenersi interrotta, per quanto riguarda il coniuge, con il momento iniziale di una convivenza* more uxorio*, per quanto invece concerne i figli, con il compimento della loro maggiore età. L'interruzione della permanenza permette il decorso del termine prescrizionale*".

La sentenza del Giudice di prime cure così motiva:
(omissis) – "[…] Deve pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato oggetto di contestazione.
Ed infatti, con riferimento alla figlia XY, la permanenza del reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. deve ritenersi interrotta alla data del 14.7.2017, quando la figlia ha compiuto il diciottesimo anno di età.

Con riferimento alla moglie YY, invece, la permanenza deve ritenersi interrotta fin dal 2016, a seguito dell'inizio della relazione con convivenza *more uxorio* con altra persona. La stessa YY, infatti, all'udienza del 10.11.2021, dichiarava che dal 2016 conviveva con una nuova persona.
Nelle more della celebrazione del giudizio, è venuto a maturare il termine di prescrizione per il reato di cui all'imputazione.
È, infatti, decorso il tempo massimo di prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 co. 2 c.p. (termine ordinario di prescrizione rispettivamente di 6 anni, con aumento di ¼ per l'interruzione ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p.), e, ciò nonostante, i giorni di sospensione del decorso del termine di prescrizione in occasione del rinvio disposto all'udienza del 20.3.2024 per adesione della difesa dell'imputato all'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali.
In assenza dei presupposti per poter pronunciare sentenza di assoluzione nel merito *ex* art. 129 c. 2 c.p.p., si impone la necessaria declaratoria di improcedibilità per intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione. […]" (*omissis*).

NOTA

La sentenza in commento, nella sua estrema chiarezza, pone l'accento su una problematica di notevole rilevanza, soprattutto perché in numerosissimi casi ci troviamo a dover affrontare situazioni similari, che sorgono da una querela sporta in tempi assai risalenti, facendo sorgere procedimenti penali caratterizzati da una "contestazione aperta" e che giungono al vaglio dibattimentale molti anni dopo, ove le situazioni tra le parti sono notevolmente mutate.
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto all'art. 570 c.p., contempla tre distinte fattispecie di reato, autonome tra loro:
1) colui che *"abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge"* (comma 1);
2) *"malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge"* (comma 2, n. 1);
3) *"fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa"* (comma 2, n. 2).
Si tratta di fattispecie autonome di reato, che possono anche concorrere tra loro, e che si differenziano dalla violazione prevista e punita dall'art. 570 *bis* c.p.: *"Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli". In questo caso, la Suprema Corte di Cassazione conformemente ritiene che "Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis cod. pen. la mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, non essendo necessario verificare se, per tale via, si sia prodotta o meno la mancanza dei*

mezzi di sussistenza, in quanto l'inadempimento costituisce, di per sé, oggetto del precetto penalmente rilevante"[1].
Nel caso di specie, il sig. XX, *"abbandonando nell'aprile dell'anno 2013 il domicilio domestico, si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori ed alla qualità del coniuge e, omettendo di contribuire al mantenimento della moglie YY (nata il X.X.1999), ad eccezione del mese di giugno 2013, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai citati coniuge e figlia minore"*.
La contestazione verteva quindi su una violazione dell'art. 570, co. 2 n. 2 c.p.: il mancato versamento coinvolgeva due posizioni diverse: la moglie e la figlia.
Il problema che si è posto è stato il medesimo: quando si deve ritenere interrotta la "permanenza del reato"?
L'istruttoria dibattimentale aveva permesso di appurare che la figlia avesse raggiunto la maggiore età nel corso dell'anno 2017 pertanto, a parere del Giudicante, la permanenza doveva ritenersi interrotta in quel momento con conseguente decorso della prescrizione.
Il Giudicante aderisce pertanto all'ormai costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età"[2].
Il problema si è posto anche in relazione alla posizione della ex moglie, la quale aveva dichiarato di aver iniziato una convivenza *more uxorio* nel 2016: ebbene, anche per tale posizione, il Giudicante ha ritenuto che da tale data dovesse ritenersi interrotta la permanenza del reato contestato e, di conseguenza, decorrente la prescrizione del reato. [Lorenza Gambaro]

SEZIONE SECONDA – DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Tribunale di Venezia - In composizione monocratica- Ordinanza 25.06.2026- Giudice dott.ssa E. Bianchi- Imp. XX

Lista Testi Pubblico Ministero-Deposito tardivo o mancato- Inammissibilità- assunzione mezzi di prova d'ufficio- Ammissibilità.
[art. 469 c.p.p. e 507 c.p.p.]

[1] Cass. pen. n. 15909/2025.
[2] Sez. 6, Sentenza n. 34080 del 13/06/2013 Ud. (dep. 06/08/2013) Rv. 257416 – 01.
Ed ancora: Sez. 6, Sentenza n. 22831 del 29/03/2018 Ud. (dep. 22/05/2018) Rv. 273386 – 01: "In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. e quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età".

"*il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere a da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il* ***requisito della loro assoluta necessità***" (*cfr.* Cass. Pen., Sez. 4, n. 32582/2024), *individuando il requisito dell'assoluta necessità quale parametro di applicazione dell'art. 507 c.p.p. nel caso di richieste istruttorie rispetto alle quali le parti sarebbero decadute.*

L'ordinanza in commento muove da un tardivo deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero in violazione dei termini sanciti dall'art. 468 c.p.p., motivo per cui la difesa all'udienza preposta alla formulazione delle richieste istruttorie ne eccepiva l'inammissibilità.

Il Giudice, disposto un rinvio finalizzato alla verifica sulla tempestività del deposito della lista testimoniale da parte del Pubblico Ministero, ne accertava la tardività.

Sul punto è, dunque, risultato necessario un coordinamento tra le decadenze di cui all'art. 468 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata relativa all'assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (*cfr.* Cass. Pen., Sez. 4, n. 32582/2024; Cass. Pen., Sez. 2, n. 46147/2019), onde evitare la violazione del diritto di difesa ed una valutazione sbilanciata sulle richieste istruttorie formulate dalle parti nell'ipotesi in commento.

NOTA

L'ordinanza in questione si innesta in un quadro giurisprudenziale consolidato facendo applicazione del requisito dell'assoluta necessità e dichiarando l'inammissibilità della lista depositata tardivamente.

Invero il Giudice, accertata la tardività del deposito, disponeva l'assunzione della sola persona offesa nell'esercizio del proprio "*potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull'esercizio dell'azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione*" (ordinanza in commento); senza con ciò violare, quindi, le decadenze previste ai sensi dell'art. 468 c.p.p. poste a presidio del principio della parità delle parti avanti il Giudice terzo e del diritto di difesa.

Sul punto con sentenza n. 73/2010 si è pronunciata la stessa Corte Costituzionale affermando che "*l'esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen. non 'neutralizza', pertanto, la sanzione di inammissibilità, in quanto la parte decaduta ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod proc. pen. rischia di vedersi comunque denegata, o ristretta, l'ammissione delle prove a suo favore: e ciò, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna precedente acquisizione probatoria",* specificando che *"si deve rispettare il principio del contradditorio e il diritto di difesa, assicurando alla parte che subisce il recupero della prova avversaria (nel caso di specie l'imputato) adeguati strumenti di '' reazione '', che gli consentano di contrastare le conseguenze di comportamenti della controparte elusivi del divieto di prove a sorpresa, ad evitare le quali è preordinata la discovery prevista dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen.*" e, pertanto, "*pur in assenza di una espressa indicazione normativa in tale senso, nel caso di esercizio del potere qui in esame, spetta ad ogni parte con interesse*

contrapposto il diritto alla prova contraria ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; diritto del quale devono essere garantiti, peraltro, in concreto, anche le condizioni e i tempi di esercizio, secondo quanto già previsto dall'art. 6, comma 3, lettere b) e d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 111, terzo comma, Cost.".
Ordunque, in caso di deposito tardivo della lista testimoniale, il Giudice nel procedere ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ha l'onere di esercitare i propri poteri nel rispetto di requisiti stringenti e funzionali al controllo giudiziale sull'azione penale, valutando in concreto le prove assolutamente necessaria a tal fine, senza sostituirsi alla parte decaduta e/o sanare eventuali omissioni. Il Giudice veneziano, dunque, ha ben utilizzato i principi soprarichiamati a tutela delle parti e del diritto di difesa, pur nell'esercizio del proprio onere di controllo sull'azione penale quale soggetto terzo ed imparziale in ossequio all'art. 111 Cost.
Diversamente, qualora le facoltà sancite ai sensi dell'art. 507 c.p.p. venissero esercitate al di fuori dei suindicati parametri, i principi richiamati verrebbero irrimediabilmente violati. [Greta Chinellato]

Tribunale di Venezia – Sezione Distrettuale Misure di Prevenzione-Presidente dott.ssa Zancan - Giudice Estens. dott.ssa Cattarossi- Decreto 02/04/2026 (dep. 05/06/2026) - proposto C.

Misure di Prevenzione ex D. Lgs. 159/2011 – Richiesta ex art. 1 lett. c) d. lgs. 159/2011 – Presupposti – Accoglimento parziale.

"Com'è noto, anche all'esito della sentenza 24/2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 c. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (che consentiva l'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nei confronti di coloro che debbano ritenersi sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi), permangono, quali casi di pericolosità c.d. generica, le fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011.
… omissis….
Il giudizio di pericolosità necessario ai fini dell'applicazione delle misure personali deve fondarsi, in un'ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata (sulla scorta dei principi affermati nella sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia) su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione ai c.d. pericolosi generici e, dunque, sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto, non potendo invece basarsi su meri sospetti.

NOTA
Il Questore di Venezia chiedeva l'applicazione nei confronti di C. della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni

con obbligo di soggiorno nel comune di domicilio o dimora e obbligo di permanenza in casa in orari notturni, ritenendo il proposto inquadrabile nella categoria di cui alla lettera c) dell'art. 1 del decreto legislativo 159/2011.
Ciò riteneva il Questore sulla base dei numerosi reati predatori attribuiti a C., talvolta anche culminati in arresti in flagranza, talvolta commessi ricorrendo alla c.d. tecnica della 'spaccata', fatti tutti che in ogni caso si riteneva avessero creato grave allarme sociale.
In udienza il Pubblico Ministero chiedeva l'applicazione della misura limitandola a due anni con obbligo di soggiorno ma senza permanenza notturna.
La difesa, invece, evidenziava che molti dei procedimenti addotti a sostegno della richiesta erano stati definiti: alcuni per remissione di querela a fronte dell'intervenuto risarcimento, uno conclusosi positivamente con l'espiazione della pena sostituita in LPU, alcuni chiusi a seguito di tacita remissione.
Veniva inoltre evidenziato che il C. era gravemente pregiudicato da abuso di sostanza stupefacente che ne aveva più volte comportato il ricovero e che era seguito da SERD e CSM ed in procinto di entrare in comunità.
Il Tribunale parzialmente accoglieva la proposta.
Così motivava:
il C. negli ultimi anni si era reso responsabile di una serie ininterrotta di reati, predatori, che seppur non consentivano di inquadrarlo nella categoria della lettera b) si distinguevano per spregiudicatezza e pervicacia con condotte tese al disturbo della tranquillità e sicurezza pubblica, dimostrando disinteresse verso i precetti dell'Autorità e indifferenza verso i beni altrui, senza remora alcuna ad impiegare qualsiasi mezzo per delinquere, dimostrando assenza di scrupoli e scarsa capacità di autocontrollo anche con l'uso di violenza contro le persone;
di converso solo le pronunce di proscioglimento nel merito ostavano al giudizio di pericolosità, a nulla rilevando l'attività riparativa posta in essere.

La misura pertanto veniva applicata.

L'accertamento dell'appartenenza del proposto ad una delle categorie di pericolosità c.d. generica fondanti l'applicazione delle misure può muovere dalla ricostruzione autonoma da parte del Giudice degli episodi in questione, anche in assenza di procedimento penale correlato in virtù dell'assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzione, purché:
-non vi siano meri indizi, essendo una richiesta più rigorosa di quella prevista per la pericolosità c.d. qualificata;
-non vi sia una sentenza di proscioglimento, salvo casi eccezionali;
-vi sia un pregresso accertamento penale discendente da una sentenza di condanna o di proscioglimento per prescrizione, amnistia o indulto, che contenga in motivazione l'accertamento del fatto e della sua commissione.
Il giudizio di pericolosità, per giurisprudenza uniforme, deve fondarsi salvaguardando anche gli aspetti costituzionalmente garantiti, nonché deve avvenire nel rispetto delle

pronunce europee, su un'interpretazione restrittiva dei presupposti per l'applicazione ai c.d. pericolosi generici e dunque sull'oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi, significativi di un'effettiva tendenza a delinquere del proposto, non potendo basarsi invece su meri sospetti.
Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso, nelle sue componenti logiche in una prima fase di tipo 'constatativo', relativa alla constatazione di condotte contrarie alle regole di convivenza tenute in passato dal soggetto proposto, cui si unisce la seconda fase di tipo essenzialmente 'prognostico' per sua natura alimentata dai risultati della prima tesa a qualificare come probabile il ripetersi di condotte antisociali inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento *ex lege* previste.
L'esistenza di questo duplice profilo consente di adottare le limitazioni alla sfera di libertà.
Affermare poi l'attualità della pericolosità sociale di un individuo è operazione peraltro complessa che nel giudizio di prevenzione che non si basa peraltro solo sull'ordinaria prognosi di probabile e concreta reiterabilità di qualsivoglia condotta illecita, ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicchè l'espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto cui non siano seguiti ravvedimenti o dissociazioni.
La valutazione, una volta constatato il modello criminologico, deve rapportarsi all'intensità dei sintomi di deviazione riscontrati ed alla loro prossimità temporale rispetto al momento della decisione.
Detti presupposti sono stati ritenuti esistenti al caso *de quo.*
Peraltro, il Tribunale non ha preso in considerazione, per rigettare la richiesta, la patologia psichiatrica di cui si è documentato soffrire il C.
Ciò in quanto la malattia è stata ritenuta quantomeno coeva all'espressione di pericolosità e quindi inidonea ad incidere sulla stessa e parimenti è stato definito inidoneo il trattamento.
Aggiungeva peraltro il Tribunale che la patologia non era tale da privare il proposto della capacità di attenersi alle prescrizioni, non incidendo sull'attualità neppure il programmato ricovero posto che trattavasi di situazione agli esordi senza possibilità di verificarne al momento la costanza, l'adeguatezza ed il buon esito.
Riteneva peraltro il Giudicante, anche a fronte di dette considerazioni, di limitarne l'applicazione nel tempo e quindi di disporla, anziché per tre anni come chiesto dal Questore o per due anni come richiesto dal Pubblico Ministero, per un anno soltanto.
[Mariarosa Cozza]

SEZIONE TERZA – DOCUMENTI

Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006 - Pres. Ramacci, Rel. Scarcella

Sistemi di intelligenza artificiale – Ricorso per cassazione – Citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati – Allucinazione informatica – Rilevanza ai fini della valutazione della colpa e della commisurazione della sanzione a favore della cassa delle ammende (art. 616 comma 1 c.p.p.) – Sussistenza

«*In tema di impugnazioni, la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di allucinazione informatica, costituisce indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, tale da giustificare l'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera infatti il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate; l'allegazione di precedenti inesistenti o alterati, incidendo sul corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l'affidabilità minima degli atti difensivi, integra una condotta sintomatica di una maggiore intensità della colpa, rispetto all'ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi*».

In attesa della piena entrata in vigore del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale, il c.d. Ai Act (Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024), originariamente prevista per il 2 agosto 2026,[3] nonché

[3] Il Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 12 luglio 2024 ed entrato in vigore il 1° agosto 2024, ha previsto un'implementazione delle sue disposizioni in maniera graduale e differenziata in base al tipo di materia e attività. Il 2 febbraio 2025 sono entrate in vigore le prime disposizioni, come quelle relative ai divieti di pratiche di sistemi di intelligenza artificiale che comportano "rischi inaccettabili" o quelle relative agli obblighi di informazione, formazione e "alfabetizzazione" in materia di intelligenza artificiale per tutti coloro che forniscono o utilizzano sistemi di IA (art. 4 Reg. Ue 2024/2689). Il 2 agosto 2025 sono invece entrate in vigore le norme di governance e gli obblighi relativi ai modelli di intelligenza artificiale "per finalità generali".
La piena applicazione delle restanti parti del Regolamento, originariamente prevista per il 2 agosto 2026, è stata prorogata dal recente Regolamento UE 2026/1744 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 luglio 2026 (c.d. Omnibus digitale sull'IA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il

dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della Legge quadro e di delega in materia di intelligenza artificiale (Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale"),[4] con la sentenza in commento la Corte Suprema di Cassazione affronta il tema della rilevanza, nell'ambito delle impugnazioni penali, della citazione da parte del ricorrente di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di "allucinazione informatica" prodotta da sistemi di intelligenza artificiale.

In generale, le "allucinazioni informatiche" si verificano quando "*sistemi di intelligenza artificiale generativa (GenAI) o altri sistemi di IA producono risposte fattualmente inesatte o illogiche*".[5]

---

27 luglio 2026. Preso atto dei ritardi nella predisposizione di norme tecniche, quadri di governance nazionali e procedure di valutazione di conformità per la piena implementazione della normativa IA entro agosto 2026, il legislatore europeo ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del Capo III, sezioni 1, 2 e 3 dell'Ai Act, relativi ai sistemi di IA classificati come "ad alto rischio", tra cui, per quel che qui interessa maggiormente, i sistemi ad altro rischio ex art. 6 par. 2 e allegato III del medesimo Ai Act, quali quelli relativi ai settori della biometria, gestione delle infrastrutture, istruzione, occupazione, accesso a servizi essenziali e, in particolare, amministrazione della giustizia, la cui applicazione è prevista per il 2 dicembre 2027.

[4] Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede preliminare, due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge 132/2025 riguardanti, tra l'altro: la formazione in materia di IA; l'utilizzo dell'IA nell'ambito dell'attività di polizia, come la possibilità di procedere, anche nell'ambito del procedimento penale, ad identificazione biometrica remota in tempo reale mediante sistemi di intelligenza artificiale per ricercare o confermare l'identificazione di una persona nei cui confronti vi siano sufficienti indizi della commissione di uno dei delitti di cui all'allegato II dell'Ai Act. (come ad es., terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia minorile, traffico illecito di stupefacenti, omicidio volontari, lesioni gravi, sequestro di persona, violenza sessuale, rapina aggravata, associazione per delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati elencati sopra), ovvero alla ricerca di latitanti o di vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale (art. 359-bis c.p.p.); il nuovo reato di "omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita di sistemi" (art. 437-bis c.p.), l'estensione dell'elenco dei c.d. reati presupposto della responsabilità "da reato" degli enti ad alcuni "reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale" nonché al reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente (art. 612-quater c.p.) introdotto con l. 132/2025; norme in materia di responsabilità civile e di risarcimento dei danni cagionati dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

[5] Guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati 2 Ottobre 2025, p. 13 (https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/3593400/Guida+del+CCBE+sull%E2%80%99uso+dell%E2%80%99intelligenza+artificiale+generativa+da+parte+degli+avvocati.pdf/0fdee427-fb50-7e41-fbd6-5bae7acec75c?t=1763380452292).

Si tratta di un fenomeno ormai noto, che deriva da una serie di limiti strutturali dei sistemi di intelligenza artificiale quali, ad esempio, le limitazioni dei dati utilizzati per "addestrare" i modelli di IA, la stessa natura probabilistica e statistica di tali modelli, le incomprensioni del contesto, le eccessive generalizzazioni o al contrario, le eccessive semplificazioni dello stesso.[6]

Nell'ambito dei servizi legali e dell'amministrazione della giustizia, un output errato, frutto di allucinazione informatica, può generare una serie di conseguenze altamente pregiudizievoli per l'operatore del diritto, quali la produzione di giurisprudenza completamente fittizia o parzialmente alterata, l'errata attribuzione di citazioni, oppure la costruzione di argomentazioni giuridiche apparentemente plausibili e pertinenti ma, in realtà, fallaci o inappropriate.[7]

Per questa ragione, il Regolamento europeo 2024/1689 inserisce l'amministrazione della giustizia tra i settori in cui l'impiego dell'intelligenza artificiale è classificata "ad alto rischio", a causa del potenziale impatto sullo Stato di diritto nonché sui livelli di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali.[8]

Allo stesso modo, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 in materia di intelligenza artificiale, all'interno di un quadro normativo volto a promuovere, nell'ambito di una "dimensione antropocentrica", un utilizzo corretto, trasparente, e responsabile dei sistemi di IA (art. 1), prevede che, relativamente all'uso dell'intelligenza artificiale da parte dell'attività giudiziaria, sia sempre riservata al magistrato ogni decisione

---

[6] Sul rapporto tra la natura statistico-probabilistica dell'output dell'IA e il fenomeno dell'allucinazione informatica, Calderonio, *Causa ed effetto dell'Intelligenza artificiale: sulla natura giuridica dell'output dell'IA e il suo impatto sul regime di responsabilità*, in Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 2026. Tra i limiti strutturali dei sistemi di IA, uno particolarmente insidioso è senza dubbio il fenomeno di compiacenza (*sycophancy*), ossia la tendenza dei sistemi di intelligenza artificiale a generare risposte che tendono a conformarsi alle preferenze o ai pregiudizi percepiti dall'utente, spesso esprimendo un accordo eccessivo o fornendo feedback eccessivamente positivi. Sul punto, Guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati cit.

[7] Sul punto, Guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati cit.

[8] Allegato III, punto 8 del Regolamento UE 2024/1689, secondo cui sono qualificabili sistemi ad alto rischio, tra gli altri, "*i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie*".

sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti (art. 15).

Quanto alle professioni intellettuali, la legge 132/2025 prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia in ogni caso finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale, garantendo in ogni caso la prevalenza del lavoro intellettuale (art. 13 comma 1); prescrivendo inoltre, a tutela del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (art. 13 comma 2).

Al fine di prevenire i rischi derivanti da fenomeni di allucinazioni informatiche prodotte da sistemi di intelligenza artificiale, le Linee guida del CNF e di – sempre più numerosi – COA locali[9] raccomandano una rigorosa verifica degli output ed una valutazione giuridica indipendente da parte del professionista, dovendo l'avvocato che si avvale dell'IA, prima del deposito di qualsiasi atto, sempre controllare personalmente ogni citazione normativa o giurisprudenziale sulle banche dati ufficiali, verificarne la pertinenza rispetto al caso concreto, nonché effettuare un'analisi critica e una rielaborazione personale dei dati così ottenuti.

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione penale ribadisce il dovere professionale dell'avvocato di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate negli atti processuali mediante l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale, soffermandosi in particolare sulle conseguenze processuali in caso di inottemperanza.

Secondo la Corte, l'allegazione di giurisprudenza di precedenti inesistenti o alterati frutto di allucinazioni informatiche prodotte da sistemi di intelligenza artificiale rappresenta un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella

[9] Guida del CCBE sull'uso dell'intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati cit. Si veda altresì la Carta dei Principi per l'uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale generativa dell'Ordine degli Avvocati di Milano nonché il Vademecum per avvocati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

determinazione della causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, che giustifica l'aumento – fino al triplo – dell'importo della sanzione pecuniaria – da euro 258 a euro 2.065 – in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 comma 1 c.p.p.

La decisione dà seguito all'orientamento inaugurato con l'ordinanza n. 11431/2026 della Settima Sezione, con cui la Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da un coimputato accusato di spaccio di stupefacenti nel quale erano stati indicati alcuni precedenti inesistenti a causa dello scorretto impiego di sistemi di intelligenza artificiale, ha sanzionato il ricorrente con la condanna al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando specifici profili di colpa nella proposizione del ricorso.[10]

Il caso affrontato dalla sentenza in commento ha ad oggetto un ricorso per cassazione proposto contro un'ordinanza della Corte d'appello di Napoli la quale, nella veste di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile un incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca di un ordine di demolizione emesso dal Pubblico ministero, in esecuzione di una sentenza di condanna per abusi edilizi, ai sensi degli artt. 655 e seg. c.p.p.

Tra i motivi di inammissibilità la Corte territoriale rilevava, oltre alla sostanziale identità della questione sollevata rispetto ad altra già esaminata in un precedente incidente di esecuzione, rilevante ai sensi del capoverso dell'art. 666 c.p.p., il fatto che l'incidente di esecuzione fosse stato proposto da un soggetto inesistente sotto il profilo anagrafico, in quanto già deceduto, a causa dell'erronea indicazione delle generalità dell'istante contenuta nell'atto di nomina e nell'istanza.

Con ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente qualificato come inesistenza soggettiva ciò che, al contrario, sarebbe una mera inesattezza anagrafica, priva di effetti invalidanti, essendo l'identità dell'istante comunque ricostruibile dal complesso degli atti.

[10] Cass. Pen., Sez. 7, Ord., 27.02.2026 (dep. 26.03.2026), n. 11431.

A tal fine vengono richiamati tre precedenti della Corte Suprema di Cassazione, evocati per sostenere la sussistenza del principio di prevalenza dell'identificazione sostanziale della parte rispetto all'errore formale nell'indicazione delle generalità della medesima.

La Corte, pur riconosciuta l'effettiva esistenza del principio invocato dal ricorrente,[11] osserva tuttavia come, da una parte, esso non sia pertinente al caso di specie, avendo il giudice dell'esecuzione rilevato non tanto una minima inesattezza nell'indicazione delle generalità dell'istante, quanto una significativa divergenza anagrafica, reputata incompatibile con la certa riferibilità soggettiva dell'atto; dall'altra la Corte rileva come, in ogni caso, la censura sia di per sé insufficiente a scalfire l'altro motivo di inammissibilità fondato, come anticipato, sulla mera riproposizione di un'analoga istanza già rigettata in passato dal medesimo giudice e sulla mancata allegazione di elementi di novità da parte dal ricorrente.

Inoltre, con riferimento agli arresti citati a sostegno delle censure oggetto di ricorso, la Cassazione rileva come gli stessi, oltre ad essere stati indicati in maniera erronea,[12] a ben vedere non si occupano nemmeno della questione giuridica in esame, "*donde la loro citazione, ed i relativi principi di diritto, inesistenti e non riferibili alle richiamate sentenze, nonostante siano stati virgolettati e richiamati in corsivo*

[11] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006, secondo cui "*la giurisprudenza, anche oltre il settore penale, riconosce che l'erronea indicazione delle generalità non comporta di per sé nullità o inesistenza dell'atto, se il soggetto è comunque identificabile con certezza sulla base dell'atto o del contesto processuale. Tale principio emerge con chiarezza, ad esempio, anche nella giurisprudenza civile di legittimità, che esclude la nullità dell'atto quando il reale destinatario o la reale parte siano univocamente identificabili dal contenuto complessivo della citazione o della relata (Cass. Sez. 2, 10/07/2023, n. 19473, non mass.)*."

[12] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006, secondo cui il ricorrente *"[a] tal fine richiama, nell'atto, tre precedenti di questa Corte: Sez. VI, n. 18839/2014 (in realtà, Sez. 5, n. 18839 del 13/02/2014, Barnaba', non mass.), Sez. II, n. 53602/2017 (in realtà, Sez. 1, n. 53602 del 18/05/2017, Carè, Rv. 271639 – 01) e Sez. V, n. 11907/2016 (in realtà, Sez. 5, n. 11907 del 19/11/2015, dep. 2016, Adragna ed altro, non mass.), tutti evocati per sostenere il principio della prevalenza dell'identificazione sostanziale della parte sull'errore formale nelle generalità*".

facendoli apparire come affermati da questa Corte, appaiono il frutto di un evidente fenomeno di allucinazione informatica".[13]

Sulla base di queste considerazioni, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

Per di più, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, ritenuto che nel caso di specie non vi sia ragione per affermare che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Terza Sezione penale condanna il ricorrente al pagamento di una somma, determinata in via equitativa, di euro 5.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nel motivare le ragioni dell'aumento dell'importo della sanzione pecuniaria ai sensi dell'all'art. 616 comma 1 secondo periodo c.p.p., la Corte osserva come "*il richiamo, nel ricorso per cassazione, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o "allucinati" da sistemi di intelligenza artificiale costituisce un indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità*", il che "*giustifica l'irrogazione di una sanzione più elevata ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.*", in particolare nell'ipotesi in cui "*la Corte, come nel caso di specie, ravvisi che il ricorso è stato proposto senza il minimo controllo professionale sulla veridicità e pertinenza delle fonti invocate*."[14]

Secondo la Corte, l'allegazione di precedenti inesistenti o alterati presenta dunque un *quid pluris* rispetto alla comune genericità o manifesta infondatezza dei motivi, rappresentando una patologia del ricorso che non solo "*incide [sullo] statuto di serietà tecnico-professionale*" dell'atto di impugnazione, ma più in generale "*altera il corretto contraddittorio"* delle parti, "*ostacola il vaglio di legittimità*" da parte del

[13] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006, per la quale "*I precedenti evocati nel ricorso sul tema dell'errore nelle generalità esprimono un principio astrattamente pertinente, ma, come anticipato, non risultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata dal difensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore loro riferisce. In ogni caso, quand'anche esistenti (e, come detto, così non è) la loro pertinenza concreta dipenderebbe comunque dalla possibilità di dimostrare che, nel caso di specie, il soggetto fosse davvero identificabile con certezza. Ed è proprio questo il punto che l'ordinanza esclude*."

[14] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006.

giudice, e "*tradisce l'inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell'atto*" da parte del ricorrente.

In un caso del genere, l'incremento della sanzione pecuniaria è coerente con la *ratio* di deterrenza dell'art. 616 c.p.p., essendo la norma diretta a disincentivare impugnazioni abusive, dilatorie o comunque proposte senza il necessario rigore tecnico, a tal fine autorizzando il giudice a calibrare la risposta economica tenendo conto della causa di inammissibilità, e dunque in ragione della gravità del vizio processuale.[15]

In conformità ai principi e alle raccomandazioni provenienti dalle fonti sovranazionali e nazionali sopracitate, la Cassazione afferma che, in tema di impugnazioni, l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale non vale di per sé a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, né introduce alcuna "zona franca" di deresponsabilizzazione da parte dell'utilizzatore, in quanto "*il professionista che redige e sottoscrive il ricorso conserva integralmente il controllo dell'atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità*".

Al contrario, qualora il difensore si affidi a sistemi di intelligenza artificiale per la redazione di atti e pareri ed ometta qualsivoglia controllo sulle fonti richiamate, l'eventuale errore riconducibile ad allucinazione informatica non rappresenta un errore inevitabile e, come tale, incolpevole ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, bensì un errore colpevole, in quanto prevenibile con l'ordinaria diligenza professionale, che "*rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità*".[16]

In tal caso, il giudice può dunque motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la non verificazione delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell'affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; (e) la maggiore

[15] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006.
[16] Cass. Pen., Sez. 3, 11.06.2026 (dep. 22.06.2026), 23006.

intensità della colpa rispetto all'ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi.

Secondo la Corte, tutti questi elementi si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma "tenuto conto della causa di inammissibilità" e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l'inammissibilità sia imputabile al comportamento colpevole del ricorrente.

In conclusione, secondo la sentenza in commento, la citazione di giurisprudenza inesistente generata dall'intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale, in quanto tale condotta rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell'errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale.

Perciò, una volta dichiarata l'inammissibilità, l'art. 616 c.p.p. consente e giustifica l'irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità. [Nicola Serraglio]